

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 20/05/2021

FATTO

La ricorrente riferisce che in data 25/11/2008 stipulava con l'intermediario un primo contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. **967, estinto anticipatamente il 30/04/2012 dopo il pagamento di n. 40 rate delle 120 complessive; rappresenta altresì che in data 09/10/2014 stipulava con lo stesso intermediario un secondo contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. **767, estinto anticipatamente il 30/04/2019 dopo il pagamento di n. 65 rate delle 120 complessive. Afferma di aver presentato reclamo in data 06/11/2020 e di avere richiesto la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle Spese di istruttoria, della Commissione Cessionaria, delle Commissioni Agente/Mediatore e dei Costi assicurativi; precisa di avere inoltre domandato anche il rimborso della penale di estinzione anticipata applicata per l'estinzione del contratto n. *967. Ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente, chiede il rimborso della somma di € 3.789,09; in subordine, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, quanto alle commissioni e/o ai costi ritenuti *up-front* chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (come stabilito dal Collegio di Coordinamento, 26525); in ogni caso, domanda altresì la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura, nonché il riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, quanto al contratto n. ***967 afferma che è stato estinto in corrispondenza della rata n. 40 di un piano di ammortamento di n. 120 rate

mensili; che ha rimborsato quota parte non maturata delle Commissioni Cessionario e dei Costi assicurativi; che, oltre ai rimborsi già intervenuti in sede di conteggio estintivo per € 320,00, ha corrisposto a mezzo assegno di traenza in data 11/02/2021 la somma complessiva di € 2.267,73 quale maggiore importo degli oneri non goduti, secondo il criterio *pro rata temporis*; che la retribuzione dell'intermediario non è soggetta a restituzione in caso di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 1748 c.c. (è prodotta copia delle fatture circa la corresponsione della provvigione a favore dell'intermediario del credito); che la penale di estinzione anticipata non è rimborsabile poiché conforme alle previsioni contrattuali e all'art. 125 *sexies* co. 2 TUB. Relativamente al contratto n. ***767 precisa che è stato estinto in corrispondenza della rata n. 22 di un piano di ammortamento di n. 35 rate; che le spese di istruttoria chieste a rimborso rappresentano un costo prodromico al contratto e che quindi, in quanto finalizzate a compensare le spese dallo stesso sostenute nella fase precedente alla concessione del finanziamento, non sono ripetibili (cfr. sentenza n. 339/2020 del 13.10.2020 del Giudice di Pace di Como e la sentenza n. 1907/2020 del 13.11.2020 del Tribunale di Vicenza). Sostiene, infine, essere priva di fondamento la richiesta di rimborso delle spese di lite data la loro natura facoltativa e stante la natura seriale del ricorso. In considerazione di quanto sopra esposto, chiede di respingere tutte le domande in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.

DIRITTO

Il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore*”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto “*risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*”, considerato che, da un lato, vi può essere “*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*”, riducendo “*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*”; e che, dall'altro, è “*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*”. In materia è intervenuto il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “*A seguito*

della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring". Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela" - ha voluto fornire il seguente "punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori": "Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front", il criterio di rimborso dovrà essere "proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)".

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, in via principale, il rimborso dell'importo di € 275,00 per il contratto n. ***767 e di € 3.409,79 per il contratto n. ***967, somme calcolate sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che "per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Con riguardo al contratto n. ***967, alla luce di quanto risulta agli atti e sulla base del consolidato orientamento dei Collegi, le Commissioni Cessionario sono da qualificarsi *recurring* ("oneri acquisizione provvista e conversione tasso"); le Commissioni Agente/Mediatore sono da ritenersi *up-front* in quanto la descrizione della clausola ricomprende unicamente attività prodromiche alla conclusione del contratto; i Costi

Assicurativi sono da qualificarsi *recurring* in assenza del contratto di assicurazione sottoscritto dalla cliente (contratto che, se prodotto, avrebbe potuto rendere conoscibili le condizioni generali di polizza, eventualmente contenenti un differente criterio di calcolo). Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up-front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.125,53	Tasso di interesse annuale	5,60%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	154,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	66,67%
Data di inizio del prestito	01/01/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	47,26%

rate pagate	40	rate residue	80	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				2.520,67	Recurring	66,67%	1.680,45	320,00	1.360,45
Commissioni mediazione				1.713,10	Upfront	47,26%	809,69	0,00	809,69
Costi assicurativi				1.360,92	Recurring	60,00%	907,28	0,00	907,28
									0,00
Totale				5.594,69					3.077,41

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dalla ricorrente che ha applicato in via principale il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo. Si evidenzia che l'intermediario sostiene di aver corrisposto alla cliente a mezzo assegno di trattenza un importo pari a € 2.267,73; non ha tuttavia fornito evidenza definitiva dell'avvenuto incasso.

Quanto alla domanda di rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata dell'importo di € 104,30, si ricorda il principio di diritto formulato dal Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, per il quale: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Nel caso in esame, accertata la rispondenza dell'applicazione della contestata commissione alle disposizioni normative, si rileva che la ricorrente non motiva le ragioni della richiesta di restituzione ovvero non giustifica la presunta illegittimità di detta commissione. Da ciò consegue che la domanda non può essere accolta.

Con riguardo al contratto n. 767, si evidenzia, in via preliminare, come non vi sia corrispondenza tra lo stesso ed il relativo conteggio estintivo; si sottolinea, d'altra parte, che mentre la ricorrente afferma che il prestito è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 65 rate delle 120 complessive (in effetti, il contratto allegato agli atti prevede espressamente un piano di ammortamento di 120 rate complessive; anche nella liberatoria attestante l'anticipata estinzione si fa riferimento a 120 rate), l'intermediario, al contrario, sostiene che è stato estinto in corrispondenza della rata n. 22 a fronte di un piano di ammortamento di n. 35 rate (come risulta dal conteggio estintivo allegato da

entrambe le parti). Stante la mancata corrispondenza tra il conteggio estintivo prodotto dalle parti e il contratto in oggetto ed in assenza di ulteriori informazioni o documenti idonei a chiarire tale discrasia, si ritiene impossibile poter procedere nell'esame del merito, con la conseguenza che il ricorso, con riguardo al suddetto contratto, non può che essere respinto.

In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.077,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA